

REPUBBLICA ITALIANA
AMMINISTRATIVO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

reg. sent. n. 2006 +
anno 2006

Me

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA
CAMPANIA-NAPOLI - SEZIONE QUINTA - composto dai magistrati:

reg. ric. n. 13866
anno 2004

dott. Carlo d'Alessandro -presidente
dott. Ugo De Maio -consigliere rel.
dott. Michelangelo Francavilla -referendario



ha pronunciato la seguente

URGENTE *Diritti di copia assolti*
SENTENZA

sul ricorso n. 13866/2004 reg. gen. proposto da Testa Francesco, nato ad
Udine il 2.11.1944, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Ceceri,
Antonio Nardone ed Arturo Testa ed elettivamente domiciliato presso lo
studio dei medesimi in Napoli alla Riviera di Chiaia n. 276,

c o n t r o

la Regione Campania in persona del Presidente della Giunta regionale p.t.,
rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Marzochella ed elettivamente
domiciliato con il medesimo in Napoli alla via S. Lucia n. 81,

per l'annullamento

del silenzio-rifiuto formatosi sull'atto di diffida, notificato il 28.9.2004.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;

Visti gli atti tutti di causa;

Relatore nella camera di consiglio del 14.7.2005 il cons. De Maio;

747

747

U. N. E. P. - NAPOLI

Cron. n.

Notifica C

Trasferta 363

Spese post. E

T. n. e.

Napoli, 16 FEB. 2006

TASSO DOPPIO 10%
CORRIPOSTA IN
MODO VIRTUALE

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso, notificato il 14.12.2004 alla Regione Campania e depositato il successivo 23, Testa Francesco espone: a) di essere stato nominato con decreto del Presidente della giunta regionale della Campania n. 6820 del 4.6.1998 direttore generale della Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) Caserta 1 a decorrere dal 10.6.1998 e di aver stipulato in data 6.7.1998 il relativo contratto di diritto privato della durata di cinque anni; b) che con delibera n. 271 del 17.5.2002, inviata all'Assessorato alla Sanità ed al Coordinatore del Settore Programmazione sanitaria della Regione Campania, l'A.S.L. Caserta 1 ha effettuato – ai fini della valutazione gestionale – una ricognizione concernente i provvedimenti e gli atti assunti dalla direzione generale dell'Azienda, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dal d.P.C.M. n. 502\95 come modificato dal d.P.C.M. n. 319\2001; c) che con atto di invito, notificato il 15.7.2004 alla Regione Campania – premesso che: 1) con decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 823 del 28.6.2002 era stata istituita una Commissione per la verifica dell'attività svolta dai singoli direttori generali delle AA.SS.LL. per il riconoscimento della indennità funzionale di cui al d.P.C.M. n. 319\2001, verifica che con riferimento all'attività svolta da esso ricorrente sarebbe dovuta essere ultimata entro il 15.3.2002 in base alla deliberazione di G.R. n. 3626 del 26.7.2002; 2) tale termine era scaduto senza che la predetta verifica fosse avvenuta; - esso ricorrente chiedeva alla Regione Campania di concludere nel termine di trenta giorni il procedimento di verifica dei

mm

risultati di gestione da lui conseguiti negli anni 1998, 1999, 2000, 2001, e 2003; d) che, perdurando l'inerzia dell'Amministrazione regionale, con atto di invito e diffida, notificato il 28.9.2004 alla stessa Amministrazione, richiedeva di concludere nel termine di giorni trenta il procedimento di verifica dei risultati di gestione da lui conseguiti negli anni 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003; e) che tale richiesta rimaneva senza riscontro.

Ciò premesso, il ricorrente ha chiesto l'annullamento del silenzio-rifiuto formatosi sull'atto di diffida, notificato il 28.9.2004.

Resiste l'Amministrazione intimata con atto depositato il 16.2.2005.

DIRITTO

1.- Osserva il Collegio che è stata esibita in giudizio la sentenza di questa Sezione 3.2.2005 n. 784, con la quale – in accoglimento del ricorso n. 10701\2004 proposto dal ricorrente avverso il silenzio-rifiuto formatosi sull'atto di invito e diffida, notificato il 15.7.2004 alla Regione Campania - ha ordinato alla medesima di provvedere sulla predetta diffida tendente ad ottenere la conclusione del procedimento di verifica dei risultati gestionali conseguiti dal ricorrente negli anni 1998, 1999, 2000, 2001 e 2003.

Con il ricorso in epigrafe il ricorrente fa valere l'identica pretesa definita con la sentenza 3.2.2005 n. 784 relativamente agli anni 1998, 1999, 2000, 2001 e 2003. Pertanto relativamente ai predetti anni il ricorso va dichiarato inammissibile in ossequio al divieto del "bis in idem";

2.- Il ricorso è fondato relativamente all'anno 2002.

Sussiste l'obbligo della Amministrazione regionale resistente di provvedere sulla richiesta del ricorrente – contenuta nell'atto di diffida



notificato il 28.9.2004 – di concludere il procedimento di verifica dei risultati gestionali conseguiti dal ricorrente nell'anno 2002, giacché il medesimo è portatore di un interesse qualificato ad ottenere il beneficio economico richiesto, in presenza dei presupposti prescritti dalla normativa in materia ed ha quindi una legittima pretesa a che la Regione Campania si pronunci (qualunque sia il contenuto del provvedimento: satisfattivo o non) sulla propria istanza tesa a far valere tale suo interesse protetto.

Risulta dagli atti altresì il comportamento omissivo tenuto dall'Amministrazione resistente, la quale non ha provveduto sulla diffida suddetta.

Di conseguenza va annullato il silenzio-rifiuto impugnato e per l'effetto, ex art. 21 bis della legge n. 1034\71 va dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione resistente di pronunciarsi sulla richiesta di conclusione del procedimento di verifica dei risultati gestionali conseguiti dal ricorrente nell'anno 2002.



Qualora l'Amministrazione resistente dovesse rimanere inadempiente oltre il termine assegnato in dispositivo si provvederà, su istanza di parte, alla nomina di un commissario "ad acta", che provvederà in sostituzione dell'Amministrazione inadempiente, con conseguenti oneri a carico della stessa.

3.- Sussistono equi motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione quinta - definitivamente pronunciando sul ricorso n. 13866/2004, così decide:

-lo dichiara inammissibile relativamente agli anni 1998, 1999, 2000, 2001 e 2003;

-lo accoglie relativamente all'anno 2002 nei limiti dell'obbligo di provvedere e per l'effetto ordina alla Regione Campania in persona del Presidente p.t. e del Responsabile dell'Ufficio competente, per quanto di rispettiva competenza, di provvedere sull'istanza "de qua" nel termine di giorni trenta dalla comunicazione in forma amministrativa o dalla notifica, se anteriore, della presente sentenza.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 14 luglio 2005.

presidente -

consigliere est. -

Carlo di Persano
N. de Maio

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14 FEB. 2006

(Art. 65, L. 27-4-1982, n. 186)

Il Collaboratore di Cancelleria

[Signature]

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza dell'avv. Arturo Testa, difensore del dott. Francesco Testa si notifici copia del presente atto, a ogni effetto e conseguenze di legge a:

1. Regione Campania, in persona del legale rappresentante *p.t.*, elettivamente domiciliata in Napoli,
Via S. Lucia, n. 81 presso l'avv. Angelo Marzocchella mediante consegna a.....



AVV. ARTURO TESTA
VIA RIMBERGA 10
TEL. 081 2405054
FAX 081 2405054
BOI 21